



Unione dei Comuni del Terralbese

MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/12/2020

INDICE

- Articolo 1** - Oggetto del regolamento Pag. 3
- Articolo 2** - Definizione delle funzioni tecniche Pag. 3
- Articolo 3** - Costituzione e destinazione del fondo Pag. 3
- Articolo 4** - Gruppo di lavoro Pag. 5
- Articolo 5** - Atto di incarico e pubblicità Pag. 5
- Articolo 6** - Termini per le prestazioni e penali Pag. 6
- Articolo 7** - Ripartizione del fondo Pag. 7
- Articolo 8** - Liquidazione del fondo Pag. 8
- Articolo 9** - Spese Pag. 8
- Articolo 10** - Oneri per la copertura assicurativa Pag. 9
- Articolo 11** - Entrata in vigore e applicazione Pag. 9

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli incentivi per funzioni tecniche.

Il fondo è costituito in relazione alle funzioni tecniche di cui all'articolo 2 del presente regolamento qualora svolte, in tutto o in parte, dal personale dell'Ente nell'ambito dei lavori, forniture e servizi.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione dei lavori, opere pubbliche, servizi e forniture all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Articolo 2

Definizione delle funzioni tecniche

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie che costituiscono il fondo sono destinate per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le seguenti attività:

1) NEI LAVORI

- a) Programmazione spesa per investimenti
- b) Verifica preventiva dei progetti
- c) Predisposizione e controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti
- d) Responsabile unico del procedimento (comprensivo del ruolo di Responsabile dei Lavori)
- e) Direzione dei lavori
- f) Collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità
- g) Collaudo statico

2) NELLE FORNITURE E NEI SERVIZI

- a) Verifica preventiva dei progetti
- b) Predisposizione e controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti
- c) Responsabile Unico del Procedimento
- d) Direttore dell'esecuzione
- e) Collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità

Per quanto attiene ai compiti da svolgere nell'ambito delle succitate funzioni tecniche e l'esplicazione delle stesse, si rimanda alle definizioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. n. 81/2008 nonché al D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile nel periodo transitorio, ovvero ai previsti decreti attuativi e linee guida che saranno emanati in applicazione di quanto

stabilito dallo stesso D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 3 **Costituzione e destinazione del fondo**

Il fondo viene computato, ai sensi dell'art 113 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016, su ogni singolo lavoro, servizio o fornitura emergendo come elemento di costo nel quadro economico del progetto e pertanto facente carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti per i servizi e le forniture.

Con specifico riferimento alle forniture e servizi, gli incentivi per funzioni tecniche verranno riconosciuti e disciplinati solamente se ricorrono le prescrizioni di cui alle specifiche linee guida n. 3/2017 emanate dall'ANAC.

L'entità del fondo, iscritto in apposito capitolo di bilancio, verrà stabilito all'inizio dell'anno sulla base di apposita comunicazione effettuata dai vari Responsabili dei servizi in funzione degli importi preventivati, relativi ai lavori, servizi e forniture che si presume di dover liquidare nel corso dello stesso anno.

Il medesimo fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01.04.1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004.

Il fondo, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, è calcolato in misura non superiore al 2,00% dell'importo posto a base di gara, comprensivo delle somme non soggette a ribasso d'asta, tutti in ogni caso al netto dell'I.V.A.

Per tener conto dell'entità dell'opera, del servizio o della fornitura, il fondo è calcolato sulla base del costo preventivato posto a base di gara in funzione delle seguenti aliquote:

- Per costi fino ad € 500.000 2,00% del costo
- Sul di più fino ad € 1.000.000 1,85% del costo maggiore ad € 500.000
- Sul di più fino ad € 5.000.000 1,70% del costo maggiore ad € 1.000.000
- Oltre ad € 5.000.000 e per qualsiasi importo 1,50% del costo maggiore ad € 5.000.000

(es.: con importo lavori a base di gara pari ad € 2.400.000, l'importo del fondo è così calcolato $500.000 \times 2\% + 500.000 \times 1,85\% + 1.400.000 \times 1,70\%$ ed equivale ad € 43.050)

Al fine di tener conto della complessità dell'opera, del servizio o della fornitura da realizzare, all'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma, verranno applicati i seguenti coefficienti correttivi:

NEI LAVORI

- Realizzazione di nuovi edifici 1,000
- Realizzazione di nuove infrastrutture stradali, portuali, impiantistiche, ecc. 1,000
- Ristrutturazione e restauro di edifici 1,000
- Manutenzione di edifici 0,950

- Manutenzione di infrastrutture stradali, portuali, impiantistiche, ecc. 0,950
- Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi, ecc. 0,900
- Manutenzione di aree attrezzate, arredi, parchi, ecc. 0,850

NEI SERVIZI

• Servizi dei settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale	1,000
• Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, educativi e beni culturali	0,950
• Servizi nei settori ordinari	0,900
• Servizi di bassa complessità	0,850

NELLE FORNITURE

• Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale	1,000
• Forniture nei settori della ristorazione, educativi e beni culturali	0,950
• Forniture nei settori ordinari	0,900
• Forniture di bassa complessità	0,850

Gli importi, come sopra determinati, sono sempre comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Ente.

Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni conseguenti ad eventuali perizie.

L'80% del fondo come sopra costituito, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, è ripartito tra il Responsabile unico del procedimento, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2 e i loro collaboratori, tutti facenti parte del gruppo di lavoro costituito ai sensi del successivo articolo 4.

Il restante 20% del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, come previsto dallo stesso comma 3 del richiamato art. 113, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte di queste risorse può essere utilizzata altresì per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Si procederà alla liquidazione, secondo le modalità e i criteri di cui al successivo articolo 7, delle sole quote parti dell'incentivo corrispondenti alle attività di cui al precedente articolo 2 effettivamente svolte dagli stessi dipendenti.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale dipendente in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente andranno ad incrementare la quota del fondo.

La quota del fondo relativa all'acquisto di beni, strumentazioni ecc., verrà sempre computata al 20% indipendentemente dal fatto che l'Ente faccia ricorso o meno a collaborazioni esterne.

L'eventuale fondo incentivante relativo a lavori, servizi e forniture eseguite per conto o in concorso con altri Enti sarà definito nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordi-

nati alla realizzazione dei lavori, servizi e forniture a cui si riferiscono.

Articolo 4

Gruppo di lavoro

Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2 attinenti i lavori, forniture e servizi sono costituiti i gruppi di lavoro formati da personale interno all'Ente secondo i seguenti criteri:

- eventuali limiti di professionalità o possesso di abilitazioni previsti dalla vigente normativa;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nelle funzioni tecniche attribuite.

La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla tipologia ed entità del lavoro, fornitura o servizio.

La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del servizio competente, sentito il Responsabile unico del procedimento, mediante apposito atto di incarico di cui al successivo articolo 5, provvedendo contemporaneamente all'assunzione dell'impegno di spesa attinente la quota complessiva stimata di fondo spettante determinata ai sensi del presente regolamento.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Articolo 5

Atto di incarico e pubblicità

L'atto di incarico, adottato dal Responsabile del servizio competente in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4, dovrà indicare:

- il lavoro, la fornitura o il servizio oggetto delle funzioni tecniche affidate con riferimento alla programmazione ovvero alla relativa previsione nel bilancio;
- l'importo preventivato relativo al costo complessivo del lavoro, della fornitura o del servizio oggetto delle funzioni tecniche affidate;
- l'elenco delle prestazioni affidate al gruppo di lavoro;
- l'elenco dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro e le funzioni ad essi attribuite con riferimento alle singole funzioni tecniche individuate al precedente articolo 2;
- il termine assegnato al gruppo di lavoro per la conclusione delle funzioni affidate;
- l'importo complessivo stimato del fondo spettante al gruppo di lavoro per le prestazioni affidate, determinato ai sensi del presente regolamento.

Il Responsabile del servizio avrà cura di dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto affidamento di incarico a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro.

Articolo 6

Termini per le prestazioni e penali per incremento dei tempi e dei costi previsti

Il termine assegnato con l'atto di incarico, stabilito di concerto col Responsabile unico del procedimento, dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

- i termini entro i quali devono essere eseguite le funzioni tecniche affidate dovranno essere tali da consentire il rispetto dei tempi programmati nonché l'eventuale rendicontazione entro i termini previsti dagli Enti finanziatori;
- nei lavori i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale che verrà assegnato all'impresa per la realizzazione dell'opera o dei lavori;
- sempre nei lavori i termini per le funzioni di responsabile dei lavori nella fase esecutiva coincidono con quelli stabiliti per la direzione dei lavori;
- i termini per il collaudo ovvero per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme regolamentari e/o attuative.

In caso di mancato rispetto dei termini assegnati col provvedimento di incarico, per causa o negligenza degli incaricati, ai responsabili del mancato rispetto sarà applicata una penale dell'uno per mille (1‰) per ogni giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al precedente comma non sono computati negli incrementi dei tempi i periodi di attesa per l'acquisizione di pareri da parte di Enti terzi o di superiori approvazioni, dei periodi di sospensione dovuti a cause non imputabili all'Ente, le motivate pro-roghe concesse all'appaltatore, il maggior termine concesso in caso di varianti rese necessarie o i ritardi dovuti a cause dipendenti dagli appaltatori.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui si verifichi un ingiustificato incremento dei costi previsti per la realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

Articolo 7 **Ripartizione del fondo**

La quota del fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti, calcolata con le modalità di cui al precedente articolo 3, è ripartita tra il personale facente parte del gruppo di lavoro in funzione delle attività di cui al precedente articolo 2 effettivamente rese da ciascuno di essi conformemente all'incarico conferitogli con l'atto di cui al precedente articolo 5.

La ripartizione di tale quota del fondo sarà effettuata sulla base delle percentuali indicate negli schemi di seguito riportati, differenziati per i lavori e per i servizi e forniture, riferite alle singole funzioni tecniche individuate al precedente articolo 2.

Per ogni funzione tecnica la relativa quota percentuale sarà ripartita per il 60% all'incaricato della funzione e per il 40% ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui per una determinata funzione tecnica nell'atto di incarico non sia prevista la presenza di collaboratori, l'intera quota percentuale prevista per detta funzione sarà liquidata al soggetto incaricato della stessa.

Nell'ipotesi in cui per la stessa funzione tecnica siano presenti più incaricati o più collaboratori, le relative quote percentuali saranno suddivise in parti uguali fra tutti coloro che hanno svolto tali prestazioni.

LAVORI

PRESTAZIONI	% spettante per singola funzione	% per il titolare dell'incarico	% per i collaboratori
Programmazione spesa per investimenti	7,50	4,2	2,8
Verifica preventiva dei progetti	15,0	9,0	6,0
Predisposizione e controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti	10,0	6,0	4,0
R.U.P. (compreso il ruolo di responsabile dei lavori)	40,0	24,0	16,0
Direzione dei Lavori	16,0	9,6	6,4
Collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità	8,0	4,8	3,2
Collaudo statico	4,0	2,4	1,6
TOTALI	100,0	60,0	40,0

FORNITURE E SERVIZI

PRESTAZIONI	% spettante per singola funzione	% per il titolare dell'incarico	% per i collaboratori
Verifica preventiva dei progetti	15,0	9,0	6,0
Predisposizione e controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti	20,0	12,0	8,0
R.U.P.	40,0	24,0	16,0
Direzione dell'esecuzione	15,0	9,0	6,0
Collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità	10,0	6,0	4,0
TOTALI	100,0	60,0	40,0

Articolo 8 Liquidazione del fondo

La liquidazione dell'incentivo calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, al fine della costituzione del fondo nell'apposito capitolo di bilancio, sarà effettuata, anche per singolo lavoro, fornitura o servizio, mediante provvedimento del Responsabile del servizio a cui il lavoro, fornitura o servizio compete.

Lo stesso Responsabile del servizio competente provvederà, previo accertamento delle atti-vità effettivamente rese dal personale incaricato facente parte del gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 5, alla ripartizione della quota del fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 ed alla sua liquidazione al netto delle eventuali penali.

Nel caso in cui il Responsabile del servizio competente coincida con il R.U.P. ovvero abbia ricoperto altro ruolo all'interno del gruppo di lavoro, al fine di evitare il conflitto di interessi, le liquidazioni delle quote di fondo spettante all'incentivazione del personale sarà effettuata con provvedimento del Responsabile del servizio gestione delle risorse o da chi lo sostituisce ai sensi delle disposizioni regolamentari comunali.

Le liquidazioni potranno essere effettuate anche in quote, sempre con riferimento alle prestazioni effettivamente rese, e con saldo finale successivamente all'approvazione degli atti di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità.

Il riconoscimento e la liquidazione del fondo potrà avvenire solo ed esclusivamente nei limiti finanziari indicati nel relativo quadro economico di progetto del lavoro, fornitura o servizio.

L'importo annuo del fondo liquidato ad ogni singolo dipendente, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, non può superare il 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il personale incaricato che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con motivata decisione all'atto della liquidazione, dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento.

E' fatto salvo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Ente, nonché le responsabilità disciplinate dalle norme vigenti.

Articolo 9

Spese

Tutte le spese necessarie per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2, siano esse relative a materiali di consumo o a beni strumentali, sono a carico dell'Ente.

La fornitura dei beni e/o dei materiali occorrenti per l'espletamento delle citate funzioni tecniche è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Ente.

Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle funzioni tecniche di che trattasi.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati delle funzioni tecniche facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle stesse, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 10

Oneri per la copertura assicurativa

Qualora la vigente normativa prescriva la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2, i relativi oneri sono a carico dell'Ente.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento viene applicato a tutti i lavori, forniture o servizi per l'affidamento dei quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati o gli inviti siano stati inviati successivamente alla data del 19 aprile 2016.